

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 122

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MANNA

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 414, ULTIMA PARTE, DEL CODICE PENALE
(ISTIGAZIONE A DELINQUERE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

il 24 luglio 1984

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 14 luglio 1984.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Manna Angelo per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 5192/12/82 A della procura di Napoli).

Il Ministro
MARTINAZZOLI

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Napoli, 14 giugno 1984.

Con provvedimento in data 11 febbraio 1982 questo ufficio disponeva il sequestro della registrazione della trasmissione *Il Tormentone*, condotta dal Manna Angelo in una emittente privata napoletana, registrazione relativa alla trasmissione in onda il 10 febbraio 1982. In un colloquio-intervista con un avvocato del foro di Napoli, Madonna Enrico, presentato come uno dei difensori di Raffaele Cutolo, il Manna affronta in una prima parte una analisi delle radici storico-sociali della camorra, proseguendo poi nel rilevare una esagerata mi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tizzazione del boss Cutolo che conduce paradossalmente alla crescita del fenomeno camorristico in genere e che va riferita ad una perversa strategia dello Stato che, per distrarre il popolo (feste, farina e forche), si serve della enfattizzazione della camorra e di esponenti ad arte creati come boss; al punto che, in riferimento ai 260 morti di camorra, sostiene che sia lo Stato ad averli in sostanza sulla coscienza. Dopo questa analisi, il Manna rivolge un appello ai camorristi, invitandoli a recedere dal compiere omicidi crudeli per « vendette trasversali », sia perché i camorristi, in quanto « organizzazione di uomini d'onore che fanno in uno Stato un altro Stato contro lo Stato » ... hanno bisogno « di simpatie, non di odio, non di antipatie »; il Manna poi nel suo appello prosegue sostenendo che « l'uomo d'onore che vuole vendicarsi deve vendicarsi sull'uomo che ha fatto l'infamia o lo sgarro », non sui suoi innocenti parenti. Continuando su questa strada (delle vendette trasversali) « è la fine dell'unica speranza che ha questo Sud per poter imporre la propria forza, per poter risorgere: questo Sud ha bisogno anche di voi ». Tutto ciò sul presupposto che « il delitto dell'infame va punito con la morte dell'infame », trattandosi di una legge che, come tale, va rispettata.

In tale trasmissione, con particolare riferimento alle frasi riportate tra virgolette, il giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero ravvisava il delitto di cui all'articolo 414 del codice penale e lo contestava al Manna (all'epoca non deputato) con mandato di comparizione, che qui appresso integralmente si riporta: « del delitto previsto e punito dall'articolo 414, ultima parte, del codice penale per aver pubblicamente e cioè nel corso della trasmissione televisiva *Il Tormentone*, da lui condotta e mandata in onda dall'emittente privata *Canale 21* il 10 febbraio 1982, fatto apologia dei delitti commessi dagli affiliati alle organizzazioni camorristiche operanti nel territorio della regione, affermando essere costoro « l'unica speranza che ha

questo Sud per poter imporre la propria forza », « per poter risorgere questo Sud ha bisogno anche di voi »; esaltando e giustificando gli efferati omicidi per vendetta, purché la vendetta sia diretta e non trasversale e ciò in ossequio alla legge della camorra che, in quanto legge, va rispettata: « il reato di infamia va punito con la morte e non vi sono santi ! »; « La legge è quella e quella legge bisogna rispettarla... però va punito con la morte l'infame, non va punito il fratello, il cugino, o il cognato... »; « Voi avete bisogno di simpatie, non di odio, non di antipatie »; « Le vendette trasversali sono crimini bestiali e basta. L'uomo d'onore che si vuol vendicare deve vendicarsi sull'uomo che ha fatto l'infamia o lo sgarro... ». Napoli, 10 febbraio 1982.

Il Manna negava l'addebito, ritenendo che fosse stato frainteso il senso del suo discorso. In data 7 dicembre 1982 il giudice istruttore, su difforme richiesta del pubblico ministero disponeva il proscioglimento del Manna perché il fatto non sussiste. Su impugnazione del pubblico ministero, la sezione istruttoria presso la corte d'appello in sede ordinava il rinvio a giudizio del Manna avanti al tribunale per rispondere del delitto ascrittogli. Nell'udienza del 23 febbraio 1984 il tribunale disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rituale richiesta di autorizzazione a procedere a carico del Manna, eletto deputato a seguito delle consultazioni politiche del 26 e 27 giugno 1983.

Tutto ciò esposto, rilevata la configurabilità del delitto in epigrafe sulla base della istruzione espletata, poiché il Manna è deputato al Parlamento questo ufficio richiede alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, di concedere l'autorizzazione a procedere contro detto parlamentare per i reati sopra indicati, enunciati nella rubrica del procedimento penale che si allega.

*Il procuratore aggiunto
della Repubblica f.f.*

GIUSEPPE GUIDA